

QUESITO n. 2

È pervenuto a questo Ente Aggiudicatore il quesito testualmente riportato:

“Quesito n°1

Al punto 2) del Disciplinare di Gara – *Lavorazioni di cui si compone l'appalto rilevanti ai fini della qualificazione ai sensi del D.P.R. 207/2010 s.m.i.*, la categoria OS 27 – impianti per la trazione elettrica – per un importo a base di gara di € 3.057.104,87 (20,04% dell'importo a base di gara), risulta scorporabile e subappaltabile, nei limiti ex artt. 37, comma 11, del D.Lgs. 163/2006 e 107 D.P.R. 207/2010 s.m.i.

Premesso quanto sopra, si invita a voler confermare o meno se è possibile qualificarsi ai fini della partecipazione alla gara per la suddetta categoria, riguardanti opere specialistiche, dichiarando che l'impresa singola (attestata SOA tra l'altro in categoria prevalente OG 3 in classe VIII) in assenza dell'attestazione nella categoria OS 27, provvederà a subappaltare a ditta opportunamente qualificata in OS 27 nei limiti del 30,00%, oppure se è necessario costituire una ATI di tipo verticale per ricoprire la qualificazione specialistica OS 27.

“Quesito n°2

Al punto 2) del Disciplinare di Gara – *Lavorazioni di cui si compone l'appalto rilevanti ai fini della qualificazione ai sensi del D.P.R. 207/2010 s.m.i.*, la categoria OS1 – lavori in terra – per un importo a base di gara di € 2.488.561,59 (16,31% dell'importo a base di gara), risulta scorporabile e subappaltabile.

Premesso quanto sopra, si invita a voler confermare o meno se è possibile qualificarsi ai fini della partecipazione alla gara per la suddetta categoria, riguardanti opere specialistiche, dichiarando che l'impresa singola (attestata SOA tra l'altro in categoria prevalente OG 3 in classe VIII) intende subappaltare al 100,00% a ditta opportunamente qualificata in OS 1.”

A tale richiesta di chiarimenti è stata data la risposta testualmente riportata:

<< In relazione al 1° quesito formulato nella Vostra nota indicata in oggetto si conferma che, per effetto del combinato disposto di cui agli artt. 37, comma 11, D.Lgs. 163/2006 s.m.i. e 107 D.P.R. 207/2010 s.m.i., atteso l'importo della categoria OS 27 superiore al 15% del corrispettivo d'appalto posto a base di gara, il concorrente, singolo ovvero associato in RTI o in altra configurazione tra quelle consentite dalle norme vigenti, deve necessariamente possedere la

qualificazione SOA relativamente alla categoria OS 27 per la classifica corrispondente all'importo indicato dalla *lex specialis*. Solo se in possesso di detta qualificazione, quindi, sarà consentito al concorrente di dichiarare di ricorrere al subappalto relativamente ai lavori della categoria OS 27 ma esclusivamente nei limiti del 30% dell'importo di quest'ultima indicato in bando, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 37, comma 11, e 118, comma 2, terzo periodo, D.Lgs. 163/2006 s.m.i.

Quanto al 2° quesito si richiama l'art. 92, comma 1, D.P.R. 207/2010 s.m.i. per evidenziare che i requisiti relativi alle scorporabili, diverse dalla OS 27 di cui innanzi si è esposto, ove non posseduti dal concorrente devono da quest'ultimo essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.>>.